

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 30/09/2020

OGGETTO:

DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI SULLE TARIFFE TARI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	A
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	P
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menziozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 12	Assenti: 1
--------------	------------

E' altresì presente l'Assessore esterno Mori Claudio

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Nicola Burani.

Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

C.C. N. 23 DEL 30.09.2020

Presenti n. 12 Consiglieri

LA SEDUTA SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA EMERGENZA COVID-19

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- i commi 641 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni. Fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27/06/2020 ad oggetto “TASSA RIFIUTI (TARI): DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP): ESENZIONE E DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DELLE RATE DI ACCONTO E SALDO - A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID-19” con la quale si decideva di differire in via del tutto eccezionale e limitatamente all'anno di imposta 2020 la scadenza per il versamento della rata di acconto TARI delle sole utenze non domestiche al 30 Settembre 2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07/09/2020 avente ad oggetto “CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI ADOTTATE PER L'ANNO 2019 AI SENSI ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 (CONVERTITO IN LEGGE 27/2020) E CONTESTUALE DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19”;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

- Il D.L. Rilancio 34/2020 convertito in legge nella seduta in Senato del 16 luglio c.m. all'art. 106 comma 3 bis ha differito al 30 settembre 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 andando conseguentemente a differire, limitatamente all'anno 2020, i termini per la pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie nel Portale del federalismo fiscale rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del Mef del 1/7/2020 "Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019", disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 232 del 22/10/2019, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

VISTE le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla gestione dell'epidemia da COVID –19, ed in particolare:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il DPCM 8 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 08/03/2020, che ridefinisce le misure che, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate per contenere la diffusione del virus COVID-19;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", c.d. decreto "Cura Italia" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il DPCM 11 giugno 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Campegine è presente ed operante l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, (ATERSIR), istituita con L.R. 23/2011 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai Servizi pubblici locali dell'Ambiente" e che pertanto svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

VISTA ALTRESÌ l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – n. 119 del 25/6/2020 – con la quale viene disposto, per l'anno 2020:

- la modalità di alimentazione e distribuzione del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 4, della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16;
- risorse straordinarie per un ammontare di Euro 7.796.552,22, derivanti dalle somme a disposizione dell'avanzo di amministrazione vincolato di ATERSIR e dalle ulteriori risorse regionali di Euro 2.000.000,00, da finalizzare a supportare le Amministrazioni comunali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che detti incentivi come sopra definiti siano destinati dalle Amministrazioni comunali prioritariamente a favore delle famiglie per fare fronte alla situazione di incapienza dovuta all'attuale emergenza e successivamente per far fronte ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti e siano ripartiti sui Piani Economico Finanziari sulla base degli abitanti equivalenti;

RICHIAMATA la comunicazione di ATERSIR a ns. prot. n. 6487 del 17/7/2020 con la quale:

- vengono date indicazioni riguardo i provvedimenti di gestione straordinaria del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all'articolo 4, della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 119/2020 che ha previsto il riconoscimento di risorse straordinarie alle Amministrazioni comunali in relazione all'emergenza da COVID-19;
- ATERSIR – vista l'Ordinanza n. 119/2020 e tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili ammontanti ad euro 5.755.905 – ha stabilito il riparto a favore dei Comuni interessati sulla base degli abitanti equivalenti – somme che troveranno riscontro anche nei PEF 2020 quando saranno approvati;
- in specifico per il Comune di Campegine è stato previsto il riparto di un contributo straordinario COVID-19 complessivo di Euro 9.856,00 – gestione straordinaria anno 2020;
- i Comuni provvederanno a dare successiva evidenza ad ATERSIR sull'utilizzo di tali risorse in conformità alle previsioni della Regione in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell'”Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR) ad oggetto “Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020.” con la quale è stato impegnato il contributo straordinario COVID complessivo a favore dei Comuni dell’Emilia Romagna;

VISTO l’allegato alla Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell'”Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR) ad oggetto “Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020.” nel quale viene specificato che il contributo straordinario COVID per il comune di Campegine è quantificato in Euro 9.856,00;

CONSIDERATO che la Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell'”Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR) recita:

“...i Comuni beneficiari dei contributi straordinari COVID utilizzeranno tali risorse, come previsto dall’Ordinanza PdGR n. 119/2020, a copertura delle agevolazioni riconosciute alle utenze (prioritariamente domestiche) in situazione di incapienza a causa dell’emergenza sanitaria, ovvero a copertura dei costi del servizio rifiuti;”

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza dall’anno 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un’eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purchè le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;
- in base alla deliberazione ARERA 158/2020 le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni disciplinate nella stessa, saranno inserite nel piano finanziario del

servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto da Arera e concorreranno a determinare il conguaglio di cui all'art. 107 comma 5 ultimo periodo, del decreto Legge 17/3/2020 n. 18;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, ai sensi del quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (...), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 Settembre 2020 (nuovo termine inserito in fase di conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020 in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali) anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;
- il medesimo art. 107 comma 5 del DL 18/2020 secondo cui *“ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- l'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio) che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe, delle aliquote TARI e IMU e dei regolamenti in materia tributaria con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/7/2020 poi ulteriormente differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020;

RICHIAMATO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/04/2020, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune.

VISTA la circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA di Giugno 2020 che recita:

“...si ritiene che le prescrizioni della deliberazione n. 158 del 2020, che rimandano all'accordo e/o approvazione da parte di Atersir delle agevolazioni facoltative, possano essere assolte mediante la trasmissione formale ad Atersir delle scelte operate dal Comune, applicando valori di riduzione che sono tacitamente approvate e condivise in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione.”;

CONSIDERATO opportuno intervenire anche a favore delle utenze domestiche della TARI 2020 – parallelamente a come si è già intervenuto a favore delle utenze non domestiche della TARI 2020 con la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 20 del 07/09/2020 – attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie da attribuire come segue:

- nel rispetto della deliberazione n. 158/2020 di ARERA che prevede la facoltà di devolvere alle utenze domestiche delle riduzioni a fronte di un'effettiva condizione di svantaggio derivante dall'epidemia da COVID-19;

- in piena conformità all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – n. 119 del 25/6/2020, da destinare prioritariamente a favore delle famiglie per fare fronte alla situazione di incapienza dovuta all'attuale emergenza da COVID-19 e successivamente per far fronte ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti;
- in base a quanto previsto nella comunicazione di ATERSIR a ns. prot. n. 6487 del 17/7/2020, ovverosia tali riduzioni non possono superare la somma disponibile ripartita a favore del Comune di Campegine pari ad euro 9.856,00;
- in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare;
- da conteggiare nella 2° rata di pagamento della TARI 2020 a valere su tutto l'anno 2020, in misura percentuale nella parte variabile della tariffa utenze domestiche per un valore una tantum quantificato in uno sconto percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, pari al 25%, in modo da poter ammettere al beneficio il maggior numero di utenti che avendo i requisiti faranno richiesta;

CONSIDERATO inoltre opportuno preferire, come condizione per l'ammissione al beneficio, al parametro individuato da ARERA nella deliberazione n. 119/2020 del bonus sociale energia elettrica/gas/servizio idrico quello invece legato a requisiti verificatisi nel trimestre che va dal 1/03/2020 al 31/05/2020 in quanto si reputa che questi ultimi tengono meglio conto di una condizione economico-sociale più attuale e legata al momento storico di vero disagio causato dalle ripercussioni del COVID-19 e quindi meglio rispondono all'esigenza e al principio ispiratore di ARERA di aiuto a chi effettivamente è andato in difficoltà causa il COVID-19;

RITENUTO pertanto opportuno definire i seguenti criteri in ordine all'erogazione della agevolazione/riduzione sul dovuto TARI relativo all'anno 2020:

- a) la riduzione viene applicata solo per l'abitazione di residenza sul territorio di Campegine;
- b) la domanda di accesso alla riduzione deve essere presentata dall'intestatario dell'Utenza TARI;
- c) il nucleo familiare dell'intestatario dell'Utenza TARI si è trovato in condizione di difficoltà economica a causa dell'epidemia Covid nel periodo che va dal 01/03/2020 al 31/05/2020;
- d) a causa della situazione emergenziale da COVID-19, uno o più componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'Utenza TARI ha subito una diminuzione o perdita del lavoro dipendente (compresi i tirocini formativi, di inclusione ecc.) o una diminuzione o perdita di altro lavoro (lavoro autonomo, libera professione, commercio che va comunque specificato nel modulo di richiesta);
- e) la somma della giacenza sui conti correnti bancari/postali intestati ai componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'Utenza TARI al 31/05/2020 (estratto conto al 31/05 dovrà essere allegato alla domanda), sia pari o minore a € 6.000,00 al 31 maggio 2020, comprese tutte le proprietà finanziarie (ad esempio: libretti di risparmio, titoli di stato, titoli azionari e obbligazionari, rendite finanziarie);
- f) i componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'Utenza TARI non devono essere proprietari di immobili che producono reddito;
- g) saranno possibili deroghe in relazione a situazioni di particolare disagio socio-economico segnalate dai Servizi Sociali;
- h) il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tutto quanto dichiarato dall'intestatario dell'Utenza TARI;

TENUTO CONTO CHE

- le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni per le Utenze Domestiche decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, quantificate in Euro 9.856,00 trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, con la quota prevista dalla Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell'”Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” (ATERSIR) ad oggetto ”Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020.”
- l'eccedenza del contributo assegnato al Comune di Campegine, rispetto alla quota che verrà effettivamente erogata ai contribuenti come riduzione/agevolazione, verrà utilizzata per altri scopi previsti dalle norme in vigore;
- le domande pervenute in relazione alla presente deliberazione, saranno vagliate da apposita commissione;

RICORDATO che:

- il comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”;
- il comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi di legge;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che quanto indicato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) Di intervenire anche a favore delle utenze domestiche della TARI 2020 – parallelamente a come si è già intervenuto a favore delle utenze non domestiche della TARI 2020 con la deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 20 del 07/09/2020 – attraverso la previsione di agevolazioni tariffarie da attribuire come segue:
- nel rispetto della deliberazione n. 158/2020 di ARERA che prevede la facoltà di devolvere alle utenze domestiche delle riduzioni a fronte di un'effettiva condizione di svantaggio derivante dall'epidemia da COVID-19;
 - in piena conformità all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale – n. 119 del 25/6/2020, da destinare prioritariamente a favore delle famiglie per fare fronte alla situazione di incapienza dovuta all'attuale emergenza da COVID-19 e successivamente per far fronte ai costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti;
 - in base a quanto previsto nella comunicazione di ATERSIR a ns. prot. n. 6487 del 17/7/2020, ovverosia tali riduzioni non possono superare la somma disponibile ripartita a favore del Comune di Campegine pari ad euro 9856,00;
 - in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare;
 - da conteggiare nella 2° rata di pagamento della TARI 2020 a valere su tutto l'anno 2020, in misura percentuale nella parte variabile della tariffa utenze domestiche per un valore una tantum quantificato in uno sconto percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, pari al 25%, in modo da poter ammettere al beneficio il maggior numero di utenti che avendo i requisiti faranno richiesta;
- 3) Di fissare i seguenti criteri per poter accedere alla riduzione/agevolazione sul dovuto TARI 2020:
- a) la riduzione viene applicata solo per l'abitazione di residenza sul territorio di Campegine;
 - b) la domanda di accesso alla riduzione deve essere presentata dall'intestatario dell'Utenza TARI;
 - c) il nucleo familiare dell'intestatario dell'Utenza TARI si è trovato in condizione di difficoltà economica a causa dell'epidemia Covid nel periodo che va dal 01/03/2020 al 31/05/2020;
 - d) a causa della situazione emergenziale da COVID-19, uno o più componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'Utenza TARI ha subito una diminuzione o perdita del lavoro dipendente (compresi i tirocini formativi, di inclusione ecc.) o una diminuzione o perdita di altro lavoro (lavoro autonomo, libera professione, commercio che va comunque specificato nel modulo di richiesta);
 - e) la somma della giacenza sui conti correnti bancari/postali intestati ai componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'Utenza TARI al 31/05/2020 (estratto conto al 31/05 dovrà essere allegato alla domanda), sia pari o minore a € 6.000,00 al 31 maggio 2020, comprese tutte le proprietà finanziarie (ad esempio: libretti di risparmio, titoli di stato, titoli azionari e obbligazionari, rendite finanziarie);
 - f) i componenti del nucleo familiare dell'intestatario dell'Utenza TARI non devono essere proprietari di immobili che producono reddito;
 - g) saranno possibili deroghe in relazione a situazioni di particolare disagio socio-economico segnalate dai Servizi Sociali;
 - h) il Comune si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tutto quanto dichiarato dall'intestatario dell'Utenza TARI;

- 4) di dare atto che:
- a) le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni per le Utenze Domestiche decise sulla base della deliberazione ARERA n. 158/2020, quantificate in Euro 9.856,00 trovano copertura con la proposta di delibera di variazione di bilancio iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in data odierna mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, con la quota prevista dalla Determina n.154 del 9 Settembre 2020 dell' "Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (ATERSIR) ad oggetto "Fondo d'Ambito ex L.R. 16/2015 – Annualità 2020. Ripartizione, impegno di spesa e liquidazione delle linee di finanziamento ordinarie e straordinarie previste per l'annualità 2020."
 - b) l'eccedenza del contributo assegnato al Comune di Campegine, rispetto alla quota che verrà effettivamente erogata ai contribuenti come riduzione/agevolazione, verrà utilizzata per altri scopi previsti dalle norme in vigore;
 - c) le domande pervenute in relazione alla presente deliberazione, saranno vagliate da apposita commissione;
- 5) di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e condivisa in assenza di osservazioni dell'Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del Giugno 2020, tenuto anche conto che in data 21 Settembre 2020, si è provveduto ad anticipare via pec, ad ATERSIR la bozza della presente deliberazione;
- 6) di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;
- 7) di provvedere, così come previsto dall'art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul proprio sito internet e/o con un collegamento a quello del gestore Iren Ambiente SpA, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte;

E, quindi, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco

Avv. Giuseppe Artioli

Il Vice Segretario Comunale

Nicola Burani



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 23/09/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI SULLE TARIFFE TARI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine li, 26/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**I SETTORE:AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 23/09/2020

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE RIDUZIONI SULLE TARIFFE TARI DA RICONOSCERE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER L'ANNUALITA' 2020 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 158/2020 ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID -19

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine li, 26/09/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 23 del 30/09/2020 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 08/10/2020

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 30/09/2020

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 08/10/2020 al 23/10/2020
E' divenuta ESECUTIVA il 30/09/2020 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 08/10/2020

SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA